

**COMUNICAZIONE PER ARTISTI DI STRADA**  
(Regolamento Comunale D.C.C. n. 48 del 31.05.2011, D.G.C. n. 176 del 13.10.2011)

al Sindaco del Comune di Certaldo

**Il sottoscritto**

COGNOME	
NOME	
Nato a	il
Residente a	Provincia
Via	n.
C.F.	
Telefono	email
In qualità di:	

**Comunica che**

il giorno \_\_\_\_\_ intende svolgere la propria esibizione consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

nei seguenti luoghi ed orari (*escluso periodo in cui si svolge "Mercantia" e periodi di svolgimento di iniziative programmate, salvo previo accordo con i soggetti organizzatori*):

- O Piazza della Libertà, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ (*limiti orari: 17-22. Nei giorni di chiusura delle scuole anche 9-13*)
- O Centro Pedonale (P.za Boccaccio, V. Due Giugno, B.go Garibaldi), dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ (*limiti orari: 9-13, 16-23*)
- O Certaldo Alto, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ (*limiti orari: 9-13, 16-23*)

*-Si ricorda che l'esibizione non potrà durare per più di due ore continuative-*

**Dichiara** di aver preso visione del Regolamento Comunale per l'Arte in Strada.

**Dichiara** di rispettare le condizioni ivi previste dall'articolo 4.

**Dichiara** di assumersi ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti dall'attività svolta.

Certaldo, \_\_\_\_\_

Il dichiarante \_\_\_\_\_

## **REGOLAMENTO PER L'ARTE IN STRADA**

(approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 31.05.2011)

### **ART. 3 - Luoghi e periodi in cui è consentito l'esercizio dell'arte di strada.**

E' consentito il libero esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale negli spazi, nei periodi e negli orari individuati con successivo e separato atto della Giunta Comunale.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento, consentire orari più ampi ovvero vietare temporaneamente l'arte di strada in particolari circostanze.

### **Articolo 4 - Condizioni per l'esercizio dell'arte di strada.**

L'artista di strada che intenda esibirsi sul territorio del Comune di Certaldo deve presentare, anche il giorno stesso della prevista esibizione, comunicazione alla Polizia Municipale. In base a tale comunicazione la Polizia Municipale riscuote la dovuta somma a titolo di T.O.S.A.P.; la relativa ricevuta di pagamento costituisce a tutti gli effetti concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

Gli artisti di strada dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a) non venga esercitato il commercio ambulante;
- b) non sia impedita o ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali, a passi carrabili o a proprietà private e non vengano ostacolate o danneggiate le attività commerciali fisse o ambulanti autorizzate;
- c) non siano svolti spettacoli nelle immediate vicinanze di luoghi di culto in orari coincidenti con funzioni religiose o di culto;
- d) sia rispettato il decoro e la pulizia dello spazio pubblico interessato;
- e) Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari", devono essere usati materiali che non danneggino i selciati. E' comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.
- f) non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti: le emissioni sonore non devono superare i limiti previsti dal *Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico* né risultare, comunque, eccessive per le caratteristiche dello spazio in cui avvengono le esibizioni;
- g) non si chieda il pagamento di biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere offerte;
- h) l'esibizione dell'artista di strada, essendo per sua natura destinata ad un pubblico di passaggio, non potrà durare per più di due ore continuative;
- i) l'artista di strada, una volta terminata la sua rappresentazione, potrà esibirsi in altro luogo, anche lo stesso giorno, purché tale luogo sia distante almeno 100 mt. da quello della precedente rappresentazione e non potrà esibirsi, nello stesso giorno, per più di una volta nello stesso posto.
- l) Lo spazio occupato non può eccedere i 2 metri quadrati e può essere occupato solo con strumenti attinenti lo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dello stesso; Lo spazio dove si svolge lo spettacolo non può essere occupato prima dell'inizio dello spettacolo stesso.
- m) Non potrà essere utilizzato spazio adibito a stazionamento per veicoli se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale.
- n) E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo di strada. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).
- o) L'artista di strada è responsabile della pulizia e di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.

### **Articolo 5 - Disciplina finale**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.